

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER, ALBERTINI e IANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1968

#### Esercizio all'estero del diritto di voto

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a colmare un vuoto della nostra legislazione, che da oltre un cinquantennio viene segnalato nelle sedi competenti e che si è fatto particolarmente grave e stridente dopo l'avvento della Costituzione repubblicana.

Già nel 1908 il Congresso degli italiani all'estero sottolineava la necessità di assicurare ai nostri emigranti la possibilità di votare nel paese in cui si trovassero. E da allora questa istanza è stata ripetutamente rinnovata, posta all'esame di apposite Commissioni parlamentari e fatta oggetto, infine, di iniziative legislative negli scorsi anni, senza tuttavia riuscire a sconfiggere le difficoltà tecniche che — a detta di molti — ne impedirebbero l'accoglimento. Anche il Comitato consultivo degli italiani all'estero, operante presso il Ministero degli esteri, ha posto nuovamente allo studio il problema, ma sembra esso stesso incapace di sormontare le indicate difficoltà.

Le difficoltà ci sono, perchè qualunque sistema si adotti si creano problemi, ora per la tutela della segretezza, ora per la speditezza che si ritiene essenziale alle operazioni elettorali. Tuttavia, specie alla lu-

ce della Costituzione repubblicana, non è lecito fermarsi di fronte a problemi siffatti, perchè questi, come tutti i problemi tecnici, devono cedere alla concorde volontà politica di rimuoverli e di conseguire il risultato — giusto e non controverso — che sta al di là di essi.

Ciò appare tanto più vero in quanto si consideri che, in nome delle difficoltà, si finisce per perpetuare uno stato di fatto che è ben peggiore degli eventuali difetti riscontrabili nella soluzione adottata per eliminarle. La Costituzione repubblicana prevede che il diritto di voto sia limitato soltanto per incapacità ed altre cause di legge; essa stabilisce inoltre che tutti i cittadini devono essere uguali non soltanto sul piano formale, ma anche nella concretezza delle situazioni sulle quali è destinato ad incidere il sistema legislativo. Ebbene, sull'attuale disciplina elettorale può fondatamente gravare il dubbio dell'incostituzionalità, perchè essa dà vita ad una sostanziale discriminazione degli emigranti ai fini del voto. Il loro diritto di esercitarlo, infatti, solo formalmente incontra, quale unico ostacolo, le generali limitazioni di legge, perchè, nella sostanza, esso è disegua-

le rispetto a quello dei cittadini in patria. Basterebbero, a dimostrarlo, le statistiche concernenti il numero dei nostri emigranti con diritto di voto, i quali, usufruendo delle previste agevolazioni di viaggio, tornano in patria in periodo elettorale. Queste statistiche ci provano che tali agevolazioni non sono un correttivo sufficiente, che, in altre parole, l'attuale disciplina, pur consapevole della disuguaglianza esistente, non è idonea a colmarla e consente quindi che essa si perpetui.

L'unico rimedio efficace è la previsione del voto all'estero e in questa direzione si muove il disegno di legge che qui proponiamo. Nell'articolarlo si è cercato di tener conto degli studi passati e di sfuggire quindi agli ostacoli maggiori che questi hanno messo in luce. Si è così escluso il voto per corrispondenza che, per quanto diffuso in numerose legislazioni straniere ed assai pratico, sarebbe ritenuto da noi pericoloso per la segretezza del voto. Dall'altra parte, una volta stabilito l'esercizio del voto nelle sedi diplomatiche, si è adottato un meccanismo

che trasferisce ciascun voto nelle circoscrizioni elettorali di provenienza, evitando così ogni diversa soluzione, la quale incida, in un modo o nell'altro, sulla valenza sostanziale dei voti: da quella che prevede apposite circoscrizioni e liste per gli emigranti a quella che immette direttamente il voto di questi ultimi nel collegio unico nazionale.

Al di là delle direttrici così fissate e di alcune, ulteriori norme di particolare importanza, il disegno di legge rinvia alla normativa di attuazione per la soluzione dei problemi tecnici minori, i quali esigono l'acquisizione e la valutazione di dati che meglio possono essere effettuate dal Governo.

Onorevoli colleghi, il nostro disegno di legge potrà forse apparire e sicuramente appare per certi aspetti perfettibile. Confidiamo tuttavia che l'Assemblea, consapevole del valore di fondo che il disegno di legge riveste, vorrà discuterlo e migliorarlo, per giungere comunque all'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'effettiva possibilità di voto dei nostri emigranti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I cittadini italiani domiciliati all'estero, iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, sono ammessi a esercitare il diritto di voto per le elezioni politiche generali nelle sezioni elettorali costituite a norma della presente legge presso le Ambasciate, le Legazioni, i Consolati e le Agenzie consolari.

**Art. 2.**

Possono esercitare tale diritto:

*a)* i funzionari del corpo diplomatico e consolare, gli addetti e gli impiegati delle rappresentanze all'estero e le persone conviventi residenti all'estero;

*b)* i cittadini italiani domiciliati all'estero per motivi di lavoro o di studio e le persone conviventi con essi domiciliate all'estero.

**Art. 3.**

Presso ogni Ambasciata, Legazione, Consolato e Agenzia consolare è costituita l'anagrafe elettorale, nella quale sono iscritti tutti i cittadini che abbiano il proprio domicilio entro la giurisdizione dei predetti organi e che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica.

All'organizzazione della predetta anagrafe si provvede con le norme di attuazione di cui all'articolo 11 della presente legge.

**Art. 4.**

I certificati elettorali per i cittadini che siano iscritti in ciascuna delle anagrafi elettorali di cui al precedente articolo e che richiedano di votare all'estero entro il decimo giorno successivo a quello della pubbli-

cazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, vengono trasmessi dai Comuni di residenza alla competente Ambasciata, Legazione, Consolato o Agenzia consolare, previa richiesta di questi ultimi. I certificati dovranno essere ritirati personalmente dagli interessati oppure, ove questi lo chiedano, verranno trasmessi a mezzo posta al domicilio indicato.

#### Art. 5.

All'espletamento di tutte le formalità relative alla nomina del presidente, degli scrutatori, alla pubblicazione e affissione dei manifesti nelle sedi delle sezioni elettorali, alla consegna dei plichi, del pacco delle schede e delle urne, si provvederà conformemente alle norme di attuazione di cui al successivo articolo 11.

#### Art. 6.

La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali all'estero verrà effettuata, per ciascun partito o gruppo politico, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o del segretario del partito o gruppo politico di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista per ciascuna sezione elettorale all'estero sarà presentato al Ministero dell'interno entro il ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni e da questo immediatamente trasmesso alle Ambasciate, alle Legazioni, ai Consolati e alle Agenzie consolari.

#### Art. 7.

Le votazioni si svolgeranno con le medesime modalità dettate dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, nei giorni che verranno stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 11.

## Art. 8.

All'elettore verrà consegnata la scheda relativa alla circoscrizione o al collegio elettorale nel quale si trova il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore medesimo.

## Art. 9.

Le cassette, le urne, i plichi debitamente sigillati, insieme con i verbali redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 75 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati verranno subito consegnati da due membri dell'ufficio della sezione ad un funzionario addetto dell'Ambasciata, della Legazione, del Consolato o dell'Agenzia consolare, che ne diverrà personalmente responsabile e provvederà all'immediato inoltro a mezzo corriere aereo all'Ufficio centrale nazionale, dando contemporaneamente notizia telegrafica dei risultati per circoscrizione elettorale e per collegio allo stesso Ufficio centrale nazionale.

Un esemplare dei suddetti verbali viene conservato nella sede dell'Ambasciata, Legazione, Consolato ed Agenzia consolare ed ogni elettore della o delle sezioni ivi costituite ha diritto di prenderne conoscenza.

## Art. 10.

L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli atti di cui all'articolo precedente, provvederà alla suddivisione delle schede ricevute fra le circoscrizioni per le elezioni della Camera dei deputati e i collegi senatoriali ai quali si riferiscono e trasmetterà le schede così suddivise rispettivamente agli Uffici centrali circoscrizionali ed agli Uffici elettorali circoscrizionali territorialmente competenti.

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale e ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale aggiungerà le schede così ricevute a quelle trasmesse a norma, rispettivamente, dell'articolo 76 del testo unico delle leggi

per l'elezione della Camera dei deputati e dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e provvederà quindi alle operazioni ivi previste.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme per l'attuazione della presente legge.